

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 1950

(22<sup>o</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO

INDI

del Presidente QUAGLIARIELLO

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Completamento degli studi seguiti negli Istituti e corsi nazionali per l'educazione fisica » (N. 600-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

RUSSO, relatore . . . . .	Paq. 248 e <i>passim</i>
TONELLO . . . . .	248
MAGRÌ, . . . . .	248 e <i>passim</i>
MERLIN Angelina . . . . .	249
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	249

« Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche » (N. 903) (Approvato dalla Camera dei deputati):

LOVERA, relatore . . . . .	250 e <i>passim</i>
TONELLO . . . . .	251
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	251
RUSSO . . . . .	252
FERRABINO . . . . .	252 e <i>passim</i>

MAGRÌ . . . . .	Paq. 252
LAMBERTI . . . . .	253
PRESIDENTE . . . . .	253
CERMIGNANI . . . . .	253

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (N. 964):

CASTELNUOVO, relatore . . . . .	254 e <i>passim</i>
RUSSO . . . . .	256

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bolognesi, Caristia, Castelnuovo, Cermignani, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lazzaro, Lovera, Magrì, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Platone, Quagliarello, Rolfi, Russo, Saporì, Tonello, Tosatti.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

MAGRÌ, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Completamento degli studi seguiti negli Istituti e corsi nazionali per l'educazione fisica » (N. 600-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Completamento degli studi seguiti negli Istituti e corsi nazionali per l'educazione fisica ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Russo.

RUSSO, *relatore*. Onorevoli senatori, il presente disegno di legge, che dopo varie vicende venne emendato ed approvato dalla nostra Commissione, ha formato oggetto di molte discussioni anche presso la Commissione permanente della Camera dei deputati; finalmente in quella sede è stato approvato con dei ritocchi formali al primo comma del primo articolo e con la soppressione del secondo articolo.

Al primo comma dell'articolo 1 dopo la parola: « razziali » è stato introdotto il seguente nuovo testo: « il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire due corsi speciali, con lezioni ed esecuzioni tecniche e pratiche della durata complessiva di sei mesi ciascuno. Ogni corso costituirà il secondo ed il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per le cause accennate ». Se l'emendamento apportato conferisce maggiore chiarezza al disegno di legge, penso che debba essere accolto.

In merito alla soppressione dell'articolo 2, ho cercato con diligenza, sfogliando i verbali della Camera, di rendermi conto delle ragioni per le quali i membri della competente Commissione presso l'altro ramo del Parlamento hanno creduto di prendere una simile iniziativa.

Alla Commissione della Camera, c'è stato qualcuno che, oltre gli allievi dei corsi nazionali di Firenze, di Torino e di Udine, voleva includere quelli di un corso tenutosi nel 1944 a Messina, e insinuava, sia pure con molta perplessità, l'opportunità di accogliere perfino gli ex-istitutori e le ex-istitutrici di ruolo della ex G.I.L.

Altri, poi, voleva comprendere quanti ebbero a frequentare i corsi preparatori di Roma e di Messina. È forse proprio per reagire contro tale eccesso di larghezza si arrivò, in definitiva, al taglio netto rappresentato dalla soppressione dell'intero articolo 2.

Non ci resta, pertanto, che di prendere atto di quanto è avvenuto, dal momento che il dilemma sarebbe: o di approvare la legge così come è, o di respingerla. In quest'ultimo caso, però, la legge tornerebbe indietro con gli inconvenienti facilmente intuibili e, non sappiamo, con quanto frutto.

Frattanto i giovani, che avevano salutato il progetto di legge con entusiasmo (se ne trovano le tracce nei loro giornali di categoria) ritornerebbero in un limbo di incertezza e di vano de-

sio, e forse rinverrebbero motivi per non nutrire eccessivo entusiasmo nella nostra opera legislativa.

Facendo tacere il naturale rammarico nel vedere, senza plausibile motivo, sacrificare un emendamento concordato con i tecnici del Ministero ed approvato dal Ministro, mi permetto di affermare la necessità di porci al di sopra di ogni risentimento e di venire decisamente incontro alla attesa degli interessati, sicuri con ciò di rendere un servizio alla scuola assicurando ad essa insegnanti meglio apparecchiati nella materia cui sono preposti.

TONELLO. La soppressione e le modifiche apportate dalla Commissione della Camera dei deputati, in gran parte, sono di sostanza; concordo, pertanto, con le critiche e le osservazioni espresse testè dal relatore.

Rilevo, però, che se insistiamo in quello che avevamo deciso, il progetto di legge dovrà tornare ancora una volta alla Camera, con ulteriore perdita di tempo.

Propongo, quindi, che si prenda atto delle modifiche apportate, approvando il disegno di legge così emendato al fine di non lasciare ancora la questione in sospeso.

#### Presidenza del Presidente QUAGLIARIELLO

MAGRÌ. Concordo anch'io sulla necessità che il progetto di legge debba essere approvato nella sua attuale stesura. Però ricordo ai colleghi che, nella recente discussione del bilancio della pubblica istruzione, si è molto parlato dell'attività sportiva nella scuola e della necessità di instaurare nella scuola italiana una atmosfera più vivace e più libera.

Propongo, pertanto, che, pur approvando il progetto di legge così come ci è pervenuto dalla Camera, per impedire un ulteriore ritardo, la Commissione formuli un voto acchè il Ministero possa provvedere al più presto alla sistemazione definitiva di tale materia, cioè alla preparazione di nuovi insegnanti per l'educazione fisica e per l'attività sportiva nella scuola. Con il presente provvedimento saranno immessi nella scuola alcune centinaia di nuovi insegnanti; ma siamo ben lungi ancora dall'essere pervenuti ad una vera e propria sistemazione definitiva della materia. Noi infatti sappiamo che, purtroppo, oggi

nelle scuole medie moltissimi insegnanti non sono adeguatamente preparati, perchè mancano dei titoli specifici.

MERLIN ANGELINA. Mi associo al voto del senatore Magrì, in perfetta coerenza, del resto, con tutto ciò che ho detto in sede di discussione del bilancio della Pubblica istruzione.

Mi auguro però che non soltanto si pensi alla preparazione degli insegnanti di educazione fisica, ma che seriamente si provveda alla preparazione fisica, e vorrei anche, fisiologica di tutti gli scolari delle nostre scuole, dalle elementari fino alle universitarie.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo alle considerazioni ed alle conclusioni del relatore e dei senatori Magrì e Merlin.

In particolare posso dire all'onorevole Merlin che il Ministero ha preso in esame gli statuti ed i programmi delle scuole per gli insegnanti di educazione fisica in vigore sia in America che in tutti i Paesi d'Europa, compresa l'Unione Sovietica.

Le scuole di educazione fisica esistenti in America hanno dei programmi veramente rispondenti ed insegnanti di primissimo ordine; per modo che se si potesse fare qualche cosa del genere anche in Italia si sortirebbero risultati davvero soddisfacenti. Bisognerebbe, però, istituire un'unica scuola per l'insegnamento dell'educazione fisica, evitando di creare troppo numerosi istituti simili.

Sarebbe opportuno, ad esempio, prendere tutto il complesso costituito dal Foro Italico, assegnarlo all'Università di Roma ed istituire colà una facoltà di educazione fisica, che risultasse cosa veramente seria. Sarebbe augurabile che il Ministero riuscisse a tanto nel più breve tempo possibile.

MERLIN ANGELINA. Sono del parere che, nell'istituire i presenti corsi di educazione fisica, bisognerebbe insegnare agli allievi, che a loro volta saranno i futuri maestri, a servirsi principalmente delle risorse naturali a loro disposizione per adeguare gli *sports* al Paese dove ci si trova. Ad esempio, nei luoghi di montagna occorrerà coltivare principalmente gli *sports* invernali, mentre nei paesi lungo il mare o i fiumi, bisognerà potenziare gli *sports* d'acqua.

Comunque, si dovrà fare il possibile per togliere l'abitudine di fare soltanto quello stupido

esercizio, in uso al tempo del fascismo, che consisteva nel giocare alle belle statuine, nel metter su parate e nel formare la parola « dux » in mezzo ai vari campi d'Italia.

MAGRÌ. Secondo quanto ho già precedentemente detto, mi permetto di sottoporre al voto della Commissione il seguente ordine del giorno:

« La 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 600, concernente il completamento degli studi seguiti negli istituti per l'educazione fisica, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, riafferma la necessità e l'urgenza, già prospettate durante la discussione del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, di dare nella scuola maggiore impulso e sviluppo all'educazione fisica e alle attività sportive, e invita il Governo a predisporre i necessari provvedimenti per la disciplina della preparazione professionale degli insegnanti ».

RUSSO, *relatore*. Personalmente non riesco a scorgere le ragioni di tale ordine del giorno. Tutte le città, infatti, sono provviste di società sportive: così ci fossero ospedali! Il ragazzo, pertanto, può fare attività sportiva fuori della scuola; in essa deve fare educazione fisica sul serio, alla stregua, cioè, di una vera e propria disciplina.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna fare opportuna distinzione tra due termini tecnici diversi: educazione fisica e sport. Per la scuola è evidente che occorre parlare di educazione fisica, e non di sport.

MAGRÌ. Non sono d'accordo, per la ragione che ebbi già ad illustrare nel mio intervento sul bilancio. Non vedo, infatti, la necessità di circoscrivere l'attività della scuola al libro e al massimo agli esercizi della così detta educazione fisica, che diventano una vera e propria materia di insegnamento.

Orbene, a volersi limitare esclusivamente all'educazione fisica, se ne fa una vera e propria materia d'insegnamento, la cosiddetta ginnastica, che sappiamo, purtroppo, che finisce per essere svalutata dagli alunni ed anche dagli stessi insegnanti.

Noi rimaniamo sempre fermi all'idea che i ragazzi debbano stare sui libri quindici ore al giorno, con la conseguenza che tre ore di insegnamento

di educazione fisica possono sembrare eccessive. Ma se pensiamo, invece, che quando un giovane si è intrattenuto con i suoi libri per sei o sette ore al giorno ne ha abbastanza, le tre ore dedicate alle attività sportive e ricreative da includersi nell'insegnamento non debbono sembrare eccessive.

RUSSO, *relatore*. Il ragazzo deve esercitarsi negli *sports* preferiti dopo le ore di studio, fuori, ossia, dell'ambito della propria scuola, dedicandosi agli *sports* preferiti, siano essi il canottaggio, la scherma, o il calcio. Le nostre città per fortuna sono attrezzate all'uopo.

MAGRÌ. Il concetto espresso dal senatore Russo corrisponde all'attuale concezione della scuola-prigione. Ma se noi, invece, aspiriamo alla scuola veramente libera, allora ecco che in tale atmosfera di libertà possono rientrare anche le attività sportive, che la scuola dovrà guidare, disciplinare, incoraggiare. Se tuttavia la scuola resterà quella che è, se i giovani, cioè, saranno sacrificati in uno sforzo mnemonico bestiale, allora è logico che essi debbano cercare di dare soddisfazione fuori della scuola a quelle che sono le necessità della loro giovane vita.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Magrì. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto adesso ai voti le modifiche al disegno di legge apportate dalla Camera dei deputati.

La prima modifica consiste nel sostituire il primo comma dell'articolo 1, con il seguente:

#### Art. 1.

Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventù italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, e non potuto ultimare per causa di servizio militare o per il cessato funzionamento di dette Accademie in seguito alla soppressione del partito nazionale fascista oppure perchè dimessi da tali accademie per motivi razziali, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire due corsi speciali, con lezioni od esercitazioni teoriche e pratiche, della durata complessive

di sei mesi per ciascuno. Ogni corso sostituirà il secondo ed il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per le cause accennate.

(*È approvato*).

L'altra modifica tende a sopprimere l'articolo 2. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

**Discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche » (N. 903) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lovera.

LOVERA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, che siamo chiamati a discutere, contribuisce sensibilmente a migliorare la posizione economica del personale insegnante non di ruolo.

Le disposizioni attuali stabiliscono che l'emolumento del personale insegnante non di ruolo corrisponda a quello del grado iniziale degli insegnanti di ruolo, però con una differenza fondamentale. Infatti, mentre per il personale di ruolo lo stipendio è indipendente dal numero delle ore, invece per il personale non di ruolo l'unità di misura è determinata dal numero delle ore settimanali di insegnamento; cosicchè in pratica sono pochissimi i supplenti e gli incaricati che in realtà percepiscono lo stipendio dei loro colleghi di ruolo.

Per esempio — e mi riferisco a un caso limite — un insegnante di disegno in un liceo scientifico pur avendo solo nove ore settimanali di insegnamento, percepisce uno stipendio pieno come il professore di lettere e come quello di matematica e fisica; se, invece, a coprire tale cattedra è un incaricato supplente, l'insegnante non di ruolo è pagato solo per 9/18 dello stipendio che toccherebbe al collega di ruolo.

Di conseguenza, il personale insegnante non di ruolo, si trova in situazione di inferiorità; e,

dato che lo stipendio anche del personale di ruolo che si trovi al grado iniziale non è troppo lauto, il supplente viene a versare in condizioni di vita veramente difficili.

Ora, in previsione del fatto che con l'espletamento del concorso di ruolo transitorio verranno assegnati a cattedre di ruolo o di ruolo transitorio insegnanti che oggi sono supplenti, se restasse ancora in vigore il criterio del numero delle ore in rapporto allo stipendio, molti di tali insegnanti supplenti non potrebbero accettare la destinazione perchè lo stipendio loro attribuito sarebbe talmente misero da non consentire una vita fuori della propria sede normale.

In considerazione appunto di tale particolare situazione in cui si verrebbero a trovare i vincitori dei concorsi per ruoli transitori, si è ritenuto opportuno di estendere loro la concessione del pagamento dello stipendio in base al criterio della cattedra, anzichè al criterio delle ore di insegnamento. Cosicchè, se noi approveremo il presente disegno di legge, il professore non di ruolo, che coprirà una cattedra di organico o che verrà considerato in organico, avrà per l'uguale prestazione di lavoro lo stesso stipendio dell'insegnante di ruolo al grado iniziale.

Personalmente ritengo che potremmo essere di accordo nell'approvare il provvedimento: si tratta, attraverso di esso, di sanare una situazione di grave insufficienza in cui si trovano alcuni colleghi della scuola media.

Non mi dilungo sull'esame del disegno di legge dato che il principio, al quale esso è ispirato, è evidente. C'è solo da osservare che il provvedimento viene esteso non solo a coloro che risulteranno vincitori di concorso per il posto in ruolo transitorio ma anche — come si dice ai punti secondo e terzo dell'articolo 1 — a tutti coloro che si troveranno in una posizione corrispondente, che cioè occuperanno, pur come insegnanti non di ruolo, un posto di organico o corrispondente a un posto di organico.

Invito, pertanto, i colleghi ad approvare il presente provvedimento di legge, tanto più che la Commissione di finanze e tesoro ha espresso al riguardo parere favorevole.

TONELLO. Il disegno di legge risponde ad un criterio di giustizia; e pertanto ritengo che debba essere approvato.

Osservo, però, che occorrerebbe affrontare una buona volta, dopo il pareggiamento dei compensi,

la questione dei ruoli transitori. Bisogna che in Italia le cattedre siano coperte da titolari, i quali diano, cioè, tutte le garanzie circa l'insegnamento.

Io non dico che i supplenti non siano bravi insegnanti; ma quasi sempre fra di essi ci sono elementi raccoglittici. A mio avviso, pertanto la supplenza dovrebbe essere prevista solo in caso di malattia per pochi giorni di qualche insegnante titolare. Ignoro quale sia la proporzione fra titolari di cattedre che coprono il loro posto e professori che coprono il posto soltanto provvisoriamente.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al concorso per i ruoli transitori i concorrenti sono ottantamila.

TONELLO. Molti dei supplenti, poi, non danno nemmeno una garanzia di carattere morale, poichè essi non possono avere presso i propri alunni il prestigio che hanno invece i titolari.

Non mi dilungo qui su tali problemi, che formeranno oggetto di discussione in altra sede. Dichiaro, pertanto, di associarmi alle osservazioni del relatore ed al suo invito di approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbe davvero strano che di fronte al parere favorevole della Commissione finanze e tesoro il Ministero fosse di altro avviso. C'è da osservare, tuttavia, secondo che ha detto il senatore Tonello, che qualche differenza dovrebbe pur esistere fra i professori di ruolo e gli incaricati supplenti anche dal punto di vista economico; siccome però gli stipendi oggi sono così bassi non è opportuno nel presente momento procedere a differenziazioni. Esprimo la speranza che quando gli stipendi saranno adeguati alla dignità della funzione degli insegnanti, tale differenziazione possa essere instaurata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolo 1, di cui dò lettura:

#### Art. 1.

Ai professori degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica appartenenti ai ruoli speciali transitori e non provenienti da altri ruoli di professori degli stessi Istituti e scuole spettano le competenze fondamentali dei

professori di grado iniziale cui essi sono equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutte le altre competenze comunque denominate sono regolate dalle norme relative.

Le stesse disposizioni si applicano ai professori non di ruolo che occupano:

1° cattedre di ruolo ordinario, con l'orario completo previsto per ciascuna di esse;

2° posti di insegnamento esattamente corrispondenti ai precedenti, ma non ancora inclusi nel ruolo ordinario;

3° posti d'insegnamento esattamente corrispondenti a posti compresi in ruoli transitori, o speciali transitori.

Ai professori di cui al primo comma spettano, inoltre, in base all'anzianità calcolata a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, gli aumenti periodici previsti per il grado iniziale e successivamente per il grado immediatamente superiore dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Per il trattamento economico dei professori di ruolo ordinario ammessi nei ruoli speciali transitori, si applica il disposto dell'articolo 7, comma primo, del citato decreto legislativo.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687 e, per le scuole e gli Istituti di istruzione artistica, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.

RUSSO. Al primo articolo mi riesce oscuro un punto: quando il professore supplente completa le sue ore fuori dell'istituto al quale è assegnato, come viene ricompensato?

LOVERA, *relatore*. Se egli copre una cattedra corrispondente ad una cattedra di ruolo, qualunque sia il numero delle ore è pagato in base alla retribuzione iniziale; di conseguenza se un supplente viene assegnato ad una cattedra che corrisponde ad una cattedra di ruolo, non gli si daranno altre ore di insegnamento, poichè egli, nel limite dell'orario, dovrebbe farle gratuitamente.

FERRABINO. L'onorevole Lovera è sicuro di ciò?

LOVERA, *relatore*. Per i professori di ruolo il minimo di stipendio è valutato in base a 18 ore

settimanali. Con il presente provvedimento equipariamo le competenze degli insegnanti fuori ruolo a quelli di ruolo di grado iniziale.

FERRABINO. Il problema è un altro. Se il supplente che ha lo stipendio equivalente al grado iniziale, perchè occupa una cattedra corrispondente a cattedra di ruolo, desidera avere altre ore di insegnamento in più a titolo di supplenza, in altre scuole o nella stessa scuola in altre classi, si tratta di sapere se ciò è vietato o è concesso.

LOVERA, *relatore*. È concesso soltanto allorchè particolari esigenze lo richiedono, con l'autorizzazione, bene inteso, dell'istituto o del Ministero. Si tratta, quindi, di provvedimenti eccezionali. D'altronde, al supplente non interesserà avere altre ore di scuola, perchè egli otterrà comunque lo stipendio del grado iniziale, anche facendo altre ore di insegnamento fuori della classe assegnatagli.

MAGRÌ. Volevo essere ragguagliato esattamente, non essendo a conoscenza, sul contenuto del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, dato che tali provvedimenti regolano la materia di cui stiamo discutendo.

LOVERA, *relatore*. La legge stabilisce che della distribuzione delle cattedre sono competenti i Provveditorati. In pratica le cose si svolgono in questo modo: i posti corrispondenti alle cattedre di ruolo saranno assegnati ad un supplente che acquista il diritto al pagamento come se fosse un insegnante di ruolo di grado iniziale, mentre gli altri posti verranno assegnati ai normali supplenti.

MAGRÌ. Non sono contrario a fissare il principio che il supplente sia tenuto all'obbligo del completamento dell'orario sia pure nella sua stessa sede. Richiamo, intanto l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il presente provvedimento non si riferisce soltanto dei supplenti, anzi in primo luogo si preoccupa dei professori appartenenti ai ruoli speciali transitori. Dovremo allora stabilire due pesi e due misure, dal momento che non possiamo sancire per i professori appartenenti ai ruoli speciali transitori l'obbligo di un completamento d'orario che per i professori di ruolo attualmente non esiste. Faccio notare, d'altronde, che con i concorsi già espletati le supplenze saranno ormai ridotte a ben poche; quindi

l'onere non sarà molto grave, tanto più che i supplenti, la cui cattedra non corrisponde a cattedra di ruolo, saranno pagati non in base allo stipendio di cattedra, ma alle ore effettive d'insegnamento. Sarei favorevole, comunque, a che si stabilisse il principio in base al quale il professore che ha un incarico di insegnamento per cui viene pagato per un orario completo, non abbia diritto ad avere retribuzioni per altri incarichi o per altre ore di insegnamento che possa svolgere presso altri istituti. Non sarebbe giusto che egli dopo aver percepito la intera retribuzione per la cattedra propria, potesse avere anche altre retribuzioni in rapporto ad ore di insegnamento prestate presso altre cattedre.

LAMBERTI. Si verificheranno casi davvero singolari. Mentre, infatti, un supplente al quale venga affidato l'insegnamento di lettere in una classe di collegamento — ad esempio il primo anno di liceo scientifico — e che svolge dodici ore di lezione settimanali, ha diritto all'intera retribuzione, invece un altro professore di lettere che insegna in un liceo classico — ad esempio una sezione in formazione — per quattordici, quindici ore di insegnamento di materie letterarie, e non quindi per un corso completo, sarà pagato per quattordici diciottesimi.

FERRABINO. Richiamo l'attenzione sul fatto che nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, numero 1687, del 31 dicembre 1947, citato nel presente disegno di legge, all'articolo 4 nell'ultimo comma è detto: « I professori non di ruolo i quali, a norma dell'articolo 1 del presente decreto, percepiscono per l'insegnamento in una scuola retribuzione pari allo stipendio iniziale dei professori di ruolo, non possono prestare servizio in più di una scuola ».

Qui, dunque, è già fissato il principio che quando il supplente percepisce lo stipendio iniziale del professore di ruolo, non può prestare servizio in altra scuola. Nulla è stato stabilito, invece, per quanto concerne il servizio eventualmente prestato nella stessa scuola in altra classe. Tuttavia la mia opinione sarebbe orientata nel senso che occorrerebbe riprendere il suddetto comma e perfezionarlo in modo da dire presso a poco che il professore non di ruolo, il quale percepisce per l'insegnamento in una scuola retribuzione pari allo stipendio iniziale dei professori di ruolo, non può prestare servizio in più di una scuola o in più di una classe.

In tal modo tutti gli eventuali dubbi e perplessità sarebbero tolti di mezzo.

PRESIDENTE. Faccio osservare che in tal modo si verrebbe a creare una inibizione assoluta, la quale mi sembra eccessiva. Se, infatti, un professore non di ruolo insegna soltanto per nove ore, perchè non dovrebbe insegnare le altre nove residue?

RUSSO. Lo scopo è di dare pane ai supplenti.

PRESIDENTE. Il motivo è apprezzabile; ma non è giusto che un professore di ruolo, che ha 18 ore di insegnamento, abbia lo stesso stipendio di un professore non di ruolo il quale insegna soltanto per nove ore. Se non v'è necessità, gli sia inibito di insegnare; ma se insorge una simile necessità nello stesso istituto, oppure in un altro della medesima città, si dovrebbe stabilire addirittura nei suoi confronti l'obbligo dell'insegnamento.

FERRABINO. Retribuito o non retribuito?

PRESIDENTE. Non retribuito.

FERRABINO. In tal caso, non si assoggetterà a tale obbligo.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il nostro Presidente è d'avviso che fino al limite delle diciotto ore l'insegnante possa esser utilizzato nella stessa scuola oppure in altre scuole della medesima città, percependo in ogni caso il minimo dello stipendio che tocca a un professore di ruolo.

FERRABINO. Tale principio non può essere introdotto.

LOVERA, *relatore*. Ne insorgerebbero, oltre tutto, delle complicazioni di carattere amministrativo.

CERMIGNANI. C'è da considerare il caso di un professore al quale tocchi un solo corso anche nelle scuole dove sono previsti corsi paralleli. Ebbene, poichè al professore di ruolo non si fa obbligo di completare l'insegnamento delle diciotto ore, ritengo che non sia giusto imporre un simile obbligo al supplente, soltanto perchè tale.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La condizione del supplente è del tutto transitoria. Se egli non riesce ad entrare nei ruoli perchè non supera i relativi concorsi, significa che esso non è un insegnante che si trova nella stessa condizione degli altri.

CERMIGNANI. Tutto ciò verrà fuori dal concorso; ma noi non possiamo introdurre il prin-

cipio di una discriminazione che precede l'atto stesso del concorso.

LOVERA, *relatore*. Stiamo considerando una serie di ipotesi che possono anche verificarsi. Occorre, però, tener presente che la disciplina dell'insegnamento è regolata attraverso i relativi decreti in modo che l'insegnante abbia la sua cattedra in un istituto soltanto, per evitare il verificarsi del fatto che sorgano, dal punto di vista amministrativo, complicazioni. Altrimenti, il professore dovrebbe essere pagato in parte da un preside ed in parte da un altro.

Bisogna, inoltre, tener conto del fatto che quando i professori insegnano in scuole diverse, insorgono complicazioni di orario che assai spesso mettono i presidi in serie difficoltà.

Ecco perchè, fin dalla legge Gentile, si è stabilito che il professore è il titolare di una cattedra in un solo istituto. Ora, se il supplente viene equiparato ai fini, diremo così, del trattamento economico al professore di ruolo del grado iniziale, ne viene di conseguenza che egli ha gli stessi obblighi del professore di ruolo, e non si può dargliene di più, pena, sennò, di annullare il beneficio che compete al personale di ruolo. Diversamente creeremmo una serie di complicazioni.

Quindi sarei d'avviso di lasciare il disegno di legge così come è.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il senatore Ferrabino che dovrebbe rimanere anche in chiaro il principio che se, per qualunque motivo, un insegnante dovesse coprire due cattedre, sia escluso che egli abbia il diritto nei limiti delle 18 ore ad un doppio stipendio.

LOVERA, *relatore*. Mi permetto di fare osservare che tale ipotesi è già chiaramente prevista: dato infatti che l'obbligo di orario per avere un minimo di stipendio è di 18 ore, se si verifica il caso che un professore insegni per un numero minore di ore, egli non ha diritto ad un di più di stipendio.

FERRABINO. Pur lasciando immutato il disegno di legge, sarebbe utile una dichiarazione interpretativa. Poichè quanto è disposto nell'ultimo comma dell'articolo 1 fa riferimento in modo esplicito al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1687, in data 31 dicembre 1947, la Commissione richiama l'attenzione sugli articoli 3 e 4 del citato testo legislativo, nei

quali sono contemplati distintamente due casi: nel primo, è assunta l'ipotesi che il professore non di ruolo sia chiamato ad una ulteriore attività di insegnamento nella medesima scuola; nel secondo, ci si riferisce all'eventualità che il professore non di ruolo sia chiamato ad insegnare in altro istituto. Orbene, quanto è stabilito nei due articoli indicati, 3 e 4, si intende esplicitamente ripreso e confermato ai fini della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa di complessive lire 827.000.000 risultante per l'esercizio 1949-50 dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (N. 964).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Castelnuovo.

CASTELNUOVO, *relatore*. La relazione del Ministro, che precede il disegno di legge, è talmente chiara ed esplicita che potrei senz'altro riferirmi ad essa senza aggiungere ulteriori parole. Ma se i colleghi lo desiderano, posso dar



loro qualche informazione sull'andamento dell'Accademia dei Lincei dal giorno in cui essa è stata ricostituita ad oggi.

Quando si è formato a Roma il Ministero Bonomi dopo la cacciata dei tedeschi, uno dei primi provvedimenti, in data 28 settembre 1944, è stato di sopprimere l'Accademia d'Italia per ricostituire l'Accademia nazionale dei Lincei. Il relativo decreto legislativo dice che tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia sarebbero state devolute all'Accademia dei Lincei. Sarebbe stato naturale, quindi, che a quest'ultima venisse attribuita una dotazione pari a quella che aveva l'Accademia d'Italia. In effetti, dal punto di vista strettamente aritmetico, alla Accademia dei Lincei fu attribuita a quell'epoca una dotazione di circa 5 milioni e 740 mila lire, che era uguale a quella di cui godeva negli anni precedenti l'Accademia d'Italia. Non si tenne conto, però, della svalutazione della lira, in conseguenza della quale i 5 milioni e 740 mila lire valevano enormemente meno della cifra a suo tempo attribuita all'Accademia d'Italia.

Occorre, tuttavia, considerare, che di tale somma l'Accademia d'Italia spendeva 2.700.000 lire circa per le indennità da devolversi agli accademici d'Italia, contrariamente a ciò che avviene per l'Accademia dei Lincei. Quindi il confronto dovrebbe essere instaurato tra i residui 3 milioni che l'Accademia d'Italia spendeva per le sue attività culturali e le 5.740.000 lire date all'Accademia dei Lincei. Ad ogni modo, la svalutazione era tale che la suddetta somma era di gran lunga inferiore ai bisogni dell'Accademia dei Lincei. Ci siamo lamentati di ciò presso il Ministero del tesoro, il quale, in una lettera firmata dal Ministro del tesoro del tempo — non ricordo chi fosse — affermava niente di meno che il Ministero non comprendeva come mai all'Accademia dei Lincei non bastasse la somma di 5 milioni e 740 mila lire, che era sufficiente prima della guerra all'Accademia d'Italia.

L'Accademia dei Lincei, dunque, ha reiteratamente richiesto un aumento della dotazione; e, mentre in un primo momento fu votato un aumento di 15 milioni, in un secondo tempo la dotazione venne portata a 30 milioni che figurano anche oggi nel bilancio della Pubblica Istruzione. Nel frattempo, però, sono aumentate enormemente le spese di personale, in quanto si sono dovuti estendere ad esso tutti gli aumenti di stipendio che lo Stato concede ai propri dipendenti.

Occorre qui aprire una breve parentesi e ricordare che l'Accademia d'Italia, nell'ultima fase, sotto la Presidenza di Federzoni, aveva un personale composto di 105 o 106 funzionari di ruolo e non di ruolo, e che per una interpretazione molto restrittiva del Ministero della pubblica istruzione prima, e poi di quello del tesoro, l'Accademia dei Lincei, insieme con le funzioni e le attività di cui parla la legge, doveva ereditare anche l'intero personale dell'Accademia d'Italia.

Per fortuna una quarantina dei 106 impiegati sono rimasti nell'Alta Italia dove l'Accademia era stata trasportata, per modo che quando ho assunto la presidenza dell'Accademia dei Lincei mi sono trovato di fronte a 65, 66 impiegati, che pure sono molti. Evidentemente la somma dei 30 milioni non bastava per tutti; siamo stati costretti, quindi, ad impiegare una ventina dei nostri dipendenti presso altre amministrazioni. Oggi ci troviamo perciò con 46 dipendenti, tra funzionari subalterni ed altri, i quali con i loro stipendi assorbono quasi interamente i 30 milioni della dotazione.

Anche a proposito di ciò abbiamo espresso le nostre lamentele; in conseguenza il Ministero del tesoro ha inviato nel giugno scorso un ispettore il quale, esaminato il funzionamento amministrativo dell'Accademia, ha concluso che effettivamente i 30 milioni della dotazione erano del tutto assorbiti dal personale e che se si voleva far funzionare l'Accademia occorreva portare la dotazione a 55 milioni.

In seguito alla relazione stesa dal Ministero del tesoro, e ad una udienza che il Presidente del Consiglio De Gasperi mi ha concesso, è stato portato alla discussione del Consiglio dei Ministri nell'ottobre scorso il disegno di legge di cui stiamo discutendo. Come vedete, esso è arrivato qui con parecchio ritardo, perchè in un primo tempo il Tesoro si era riservato di trovare la copertura dei 25 milioni in più; ma in seguito, rinvenuta la copertura, esso ha dato il via al progetto per la sua definitiva approvazione.

Il disegno di legge in discussione, concede un aumento di 25 milioni annui all'Accademia Nazionale dei Lincei sulla sua dotazione, il che costituisce la cifra minima per assicurare a tale organismo la prosecuzione della sua attività.

Devo dire a questo proposito che io stesso, d'accordo col Ministro, non ho creduto di fare una richiesta maggiore, perchè penso che in un momento di difficoltà del bilancio debbano evitarsi

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

22<sup>a</sup> RIUNIONE (12 maggio 1950)

in tutti i modi gli sprechi; ritengo, tuttavia, che la somma di 55 milioni sia sufficiente per due o tre anni, finchè non interverranno nuovi aumenti negli stipendi del personale, ad assicurare il funzionamento dell'Accademia.

RUSSO. Credo di interpretare il pensiero della Commissione affermando che siamo felicissimi di poter fare qualcosa per l'Accademia dei Lincei, così nobilmente rappresentata dal senatore Castelnuovo.

CASTELNUOVO, *relatore*. Sono davvero grato ai colleghi per il loro spirito di comprensione. Posso aggiungere che il ritardo di sette od otto mesi nell'approvazione del disegno di legge avrebbe portato nell'ottobre scorso alla sospensione di tutte le attività dell'Accademia. In quell'epoca noi avevamo un grave *deficit* con la tipografia che si era rifiutata di pubblicare degli stampati; per fortuna il mecenatismo di un privato ci ha permesso di procedere avanti per tutto quest'anno in buone condizioni.

PRESIDENTE. Mi ritengo fortunato di aver partecipato a questa seduta, dopo tanto tempo di assenza, per prender parte all'approvazione di un disegno di legge per l'Accademia Nazionale dei Lincei alla quale sono molto affezionato.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti adesso l'articolo 1, di cui do lettura:

## Art. 1.

Il contributo ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, stanziato sul capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero della

pubblica istruzione, è elevato da lire 30 milioni a 55 milioni annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-1950.

(È approvato).

## Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 25.000.000 a carico dell'esercizio 1949-50, derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente, verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

(È approvato).

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.